

ACCORDO ATTUATIVO PROVINCIALE  
SULLE CONTROVERSIE DI LAVORO  
SETTORE COMMERCIO E TURISMO

COPIA

In data 6 luglio 1998 presso la Sede della CONFCOMMERCIO della Provincia di CUNEO

TRA

LA CONFCOMMERCIO della Provincia di CUNEO

E

le OO.SS. C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. CUNEO

CONSIDERATO

- il Decreto Legislativo 31/03/98 n.80 che apporta modifiche alla normativa sulle controversie di lavoro;

CONFERMATO

l'impegno delle parti nel ricercare, come previsto dagli artt. 17 e seguenti del C.C.N.L. Turismo e Terziario e Servizi, momenti di incontro tesi a derimere e risolvere le controversie concernenti l'interpretazione e/o l'applicazione dei contratti, degli accordi collettivi e delle leggi, fermo restando che gli ENTI BILATERALI di Settore adegueranno la normativa esistente al presente accordo relativamente alla composizione delle commissioni ed al suo funzionamento.

SI CONVIENE


quanto segue:

- art. 1 -

La Commissione Bilaterale Provinciale di Conciliazione delle controversie di lavoro è composta complessivamente da n. 6 componenti, di cui n. 3 nominati dalla CONFCOMMERCIO della Provincia di Cuneo e n. 3 nominati pariteticamente da C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L.

Per l'espletamento del tentativo di conciliazione la Commissione si intende comunque insediata con la copresenza di almeno n. 2 componenti, di cui n. 1 in rappresentanza della CONFCOMMERCIO della Provincia di Cuneo e n. 1 in rappresentanza dell'Organizzazione sindacale, titolare della controversia.

I componenti della Commissione in rappresentanza delle OO.SS. hanno facoltà di delegare, quale proprio rappresentante, il funzionario titolare della vertenza.



- art. 2 -

La Commissione Bilaterale Provinciale di Conciliazione si riunisce presso la sede dell'Ente Bilaterale di Bacino, con sede in Cuneo Via Meucci n. 1, di norma settimanalmente.

- art. 3 -

C.G.I.L. – C.I.S.L. – U.I.L. confermano l'impegno dei propri Uffici vertenze a ricondurre in sede sindacale alla Commissione Bilaterale Provinciale di Conciliazione tutte le controversie di lavoro inerenti la sfera di applicazione del C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi e del C.C.N. L. per i dipendenti da aziende del settore turismo.

- art. 4 -

Gli Uffici vertenze di C.G.I.L. – C.I.S.L. – U.I.L. inviano alle aziende, a mezzo di lettera raccomandata A.R., la richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione da espletarsi presso la Commissione Bilaterale Provinciale di Conciliazione, utilizzando gli allegati 1 o 2. Contestualmente tale richiesta viene trasmessa da parte degli Uffici vertenze, anche a mezzo fax, alla Commissione Bilaterale Provinciale di Conciliazione.

- art. 5 -

L'azienda, anche tramite il proprio Consulente del Lavoro, manifesta la propria volontà di aderire al tentativo di conciliazione di cui all'art. 4, entro 10 giorni dalla data della raccomandata A/R trasmessale dall'Ufficio vertenze promotore.

Nel corso di tale periodo, gli Uffici vertenze comunicano a mezzo fax alla Commissione Bilaterale Provinciale di Conciliazione qualunque variazione a loro risultante in merito al venir meno della volontà del lavoratore di esperire il tentativo di conciliazione o quant'altro di pertinenza della controversia di lavoro.

- art. 6 -



A seguito dell'adesione delle parti la Commissione procede alla convocazione del tentativo obbligatorio di conciliazione utilizzando il fac-simile allegato 3.

- art. 7 -

Qualora l'azienda non aderisca al tentativo obbligatorio di conciliazione per:

- espressa volontà;
- assenza di comunicazioni in merito entro il termine di 10 giorni di calendario decorrenti dalla data della richiesta del tentativo di conciliazione;

la Commissione Bilaterale Provinciale di Conciliazione trasmetterà, la comunicazione di mancata adesione all'Ufficio vertenze promotore e la richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione alla



Commissione Provinciale di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro, utilizzando il facsimile allegato 4.

- art. 8 -

Nel caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, la Commissione Bilaterale Provinciale di Conciliazione, tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 411 del Codice di Procedura Civile, redige il verbale di avvenuta conciliazione che deve essere sottoscritto dalle parti (datore di lavoro - lavoratore - Commissione Bilaterale).

Qualora il tentativo di conciliazione esperito non dia esito positivo, la Commissione Bilaterale Provinciale di Conciliazione, tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 412 del Codice di Procedura Civile, redige il verbale di mancata conciliazione.

- art. 9 -

La Commissione bilaterale Provinciale di Conciliazione sospende la propria attività nel mese di agosto. Conseguentemente sono sospesi i termini previsti per l'espletamento del tentativo di conciliazione.

- art. 10 -

Copia del presente Accordo Collettivo Provinciale viene trasmesso per il deposito alla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Politiche del Lavoro.

- art. 11 -

Le parti procederanno ad una verifica dell'applicazione del presente Accordo entro il mese di ottobre p.v.

CONFCOMMERCIO  
DELLA PROVINCIA  
DI CUNEO

C.G.I.L. *Luca Chiabò*

C.I.S.L. *U. Rossi*

U.I.L. *Giovanni Ferraro*

Ufficio Vertenze di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

- Spett.le Ditta

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- Spett.le  
COMMISSIONE BILATERALE  
PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE  
presso CONFCOMMERCIO  
Via Savigliano, 37  
12100 CUNEO

RACCOMANDATA A.R.

*W. Mang*  
**Oggetto: Controversia di lavoro**

**RICHIESTA TENTATIVO DI CONCILIAZIONE**

A nome e per conto del lavoratore che sottoscrive la presente, chiediamo alla Ditta in indirizzo le competenze economiche, relative al rapporto di lavoro intercorso tra le parti (vedi conteggio allegato).

A tal fine, ai sensi dell'art. 410 del Codice di Procedura Civile chiediamo venga espletato il tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Commissione Bilaterale di Conciliazione in indirizzo prevista dalla Contrattazione Collettiva di Lavoro.

L'imprenditore è invitato a contattare, anche tramite il proprio Consulente del Lavoro, la suddetta Commissione Bilaterale Provinciale di Conciliazione (tel. 0171 / 692300 – fax 0171 / 67551) entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla data della presente. In caso contrario, trascorso tale termine, la Commissione è invitata ad inoltrare la presente richiesta alla Commissione di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro.

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

*[Signature]*  
IL LAVORATORE

*[Signature]*  
L'ORGANIZZAZIONE SINDACALE

*M*

*[Signature]*

Ufficio Vertenze di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

- Spett.le Ditta

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- Spett.le  
COMMISSIONE BILATERALE  
PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE  
presso CONFCOMMERCIO  
Via Savigliano, 37  
12100 CUNEO

RACCOMANDATA A./R.

**Oggetto: Controversia di lavoro**  
**- Impugnazione di licenziamento.**


**RICHIESTA TENTATIVO DI CONCILIAZIONE.**

Il lavoratore \_\_\_\_\_  
ci ha conferito mandato di impugnare, così come impugna ai fini ed agli effetti di legge, il recesso del rapporto di lavoro da Voi disposto in data \_\_\_\_\_.


A tal fine, ai sensi dell'art. 410 del Codice di Procedura Civile chiediamo venga espletato il tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Commissione Provinciale Bilaterale di Conciliazione in indirizzo previsto dal Contrattazione Collettiva di Lavoro.

L'imprenditore è invitato a contattare, anche tramite il proprio Consulente del Lavoro, la suddetta Commissione Bilaterale di Conciliazione (tel. 0171/692300 – fax 0171/67551) entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla data della presente. In caso contrario, trascorso tale termine, la Commissione è invitata ad inoltrare la presente richiesta alla Commissione di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro.

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.




IL LAVORATORE



L'ORGANIZZAZIONE SINDACALE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**COMMISSIONE BILATERALE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE  
DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO  
Del Settore COMMERCIO e TURISMO**

All. 3

Spett.li

- Ditta \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- Sig. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Cuneo, \_\_\_\_\_

- Organizzazione Sindacale \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Prot. n. \_\_\_\_\_

**Oggetto: Convocazione tentativo di conciliazione.**

- Controversia Prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_


Al fine di procedere al tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art. 410 del Codice di Procedura Civile le parti sono invitate a presentarsi personalmente, ovvero a farsi rappresentare da persona munita di delega, presso la sede dell'Ente Bilaterale di Bacino c/o CONFARTIGIANATO sita in:

**CUNEO - Via Meucci n. 1**

il giorno \_\_\_\_\_ ora \_\_\_\_\_


Nel corso del tentativo di conciliazione di cui trattasi, il datore di lavoro potrà farsi assistere dal proprio Consulente del Lavoro.

Eventuali richieste di rinvio verranno valutate solo se fatte pervenire almeno 4 giorni prima della data prefissata.



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and initials 'GC' on the right.

COMMISSIONE BILATERALE  
DI CONCILIAZIONE



Handwritten signature of the Commission.

**COMMISSIONE BILATERALE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE  
DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO  
DEL SETTORE COMMERCIO E TURISMO**

All. 4

Spett.le

COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE  
presso  
Direzione Provinciale del Lavoro  
C.so V. Emanuele II, 1  
12100 CUNEO

e p.c. ORGANIZZAZIONE SINDACALE

(fax \_\_\_\_\_)

Cuneo, \_\_\_\_\_

Prot. n.

**Oggetto: Controversia di lavoro.**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_


- Richiesta tentativo di Conciliazione.

In allegato si trasmette la richiesta di tentativo di conciliazione pervenutaci, ai sensi dell'art.410 del Codice di Procedura Civile, da parte di \_\_\_\_\_, e non espletata presso la scrivente in quanto:

- L'azienda ha espresso la volontà di non aderire al tentativo di conciliazione presso la scrivente Commissione Bilaterale di Conciliazione.
- L'azienda non ha fatto pervenire ad oggi comunicazioni di sorta in merito al tentativo di conciliazione.

Quanto sopra per Vostra competenza, in applicazione dell'art. 7 dell'Accordo Collettivo Provinciale del 6 luglio 1998 in tema di controversie di lavoro.

Distinti saluti.



COMMISSIONE BILATERALE  
DI CONCILIAZIONE



**VERBALE DI COSTITUZIONE**

**DELLA COMMISSIONE BILATERALE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE - CUNEO**

Addi 6 luglio 1998 presso la sede della CONFCOMMERCIO della Provincia di Cuneo in Cuneo - Via Savigliano n. 37

tra

CONFCOMMERCIO della Provincia di CUNEO

e

C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L.

visto

l'articolo 1 dell'Accordo Collettivo Provinciale del 6 luglio 1998

viene costituita la Commissione Bilaterale Provinciale di Conciliazione composta da:


CONFCOMMERCIO                      Durando Andreino  
   Lauria Giuseppe  
   Pace Roberto

C.G.I.L.                                      Capezzeri Paolo  
C.I.S.L.                                      Degioanni Adriano  
U.I.L.                                         Bove Salvatore

Per l'espletamento del tentativo di conciliazione la Commissione si intende comunque insediata con la copresenza di almeno n. 2 componenti, di cui n. 1 in rappresentanza della CONFCOMMERCIO Cuneo e n. 1 in rappresentanza dell'Organizzazione sindacale, titolare della controversia. I componenti della Commissione in rappresentanza delle OO.SS. delegano, quali propri rappresentanti, i funzionari titolari delle vertenze.

Letto, confermato e sottoscritto.

CONFCOMMERCIO  
DELLA PROVINCIA  
DI CUNEO



C.G.I.L. *Lina Quisave*  
C.I.S.L. *M. P. P.*  
U.I.L. *Giovanni Ferraro*